

## STATUTO ASSOCIAZIONE

### DENOMINAZIONE –SEDE – SCOPO

#### Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata:

#### **“VOGLIADIVIVERE – ONLUS”**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

#### Art. 2

Essa ha sede legale in VARESE (VA).

#### Art. 3

L'Associazione opera nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio-sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti od Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati in fase terminale e le persone affette da malattie invalidanti in fase avanzata.

Obiettivi precisi dell'Associazione sono:

- . contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali di questi ammalati;
- . permettere loro di vivere una vita dignitosa e il più possibile senza sofferenze fino all'ultimo istante, preferibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice);
- . affiancare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari con il sostegno necessario;
- . promuovere e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.

L'Associazione non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

#### Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e/o successivamente incrementato o variato.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- . acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio,
- . lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- . sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, ma per l'esercizio delle attività istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Mezzi finanziari – Entrate:

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :

- a. quote associative,
- b. rendite patrimoniali,
- c. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio, ma alla gestione e per l'esercizio delle attività istituzionali,
- e. contributi erogati da parte della Regione a fronte delle degenze e dei servizi offerti;
- f. proventi derivanti da eventi ed iniziative direttamente proposte ed/od organizzate dall'Associazione o dalla partecipazione ad essa.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi nonchè di fondi,riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione od alla cessazione dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla Legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - 6° comma - del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### Art. 5

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### Art. 6

Sono Soci le persone od enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di motivare tanto l'ammissione che il rifiuto.

I suddetti verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

#### Art. 7

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità od indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indennità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Entrambi gli organi dovranno adeguatamente motivare le loro decisioni. Alla persona che domanda di essere ammessa nell'associazione, si richiede l'impegno ad osservare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione.

L'Associazione si avvale del contributo di volontari la cui attività non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

(Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata limitatamente al rimborso delle spese viaggio connesse alle attività svolte).

### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, ad

eccezione del primo Consiglio che è nominato in seno all'atto costitutivo; esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea che deve essere convocata entro 30 giorni.

#### Art. 9

Il Consiglio nomina, eventualmente, un segretario ed un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto alle cariche associative di qualsiasi natura esse siano come previsto (dall'art. 3, comma 3, L.R. 22/1993) art. 42 L.R. n. 1/08.

#### Art. 10

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 11

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

#### Art. 12

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, il Vice-Presidente e se nominato il Tesoriere, hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza, di curare l'organizzazione amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

### **ASSEMBLEE**

#### Art. 13

I Soci sono convocati almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata nell'ambito della Provincia di Varese.

#### Art. 14

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

#### Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

#### Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### Art. 17

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 C.C.

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

#### Art. 18

La gestione dell'Assemblea è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri Effettivi e due Supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **SCIoglimento**

#### Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno comunque devoluti ad altre organizzazioni O.N.L.U.S. di volontariato od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 – comma 190 – della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **CONTROVERSIE**

### **Art. 20**

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, in via preliminare, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea unitamente alla costituzione degli altri organi sociali; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

### **Art. 21**

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'atto costitutivo e dallo Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private riconosciute.

Firmati: PAOLA BORRONI – GIUSEPPE MASSIMO MINOLI.